



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

REGOLAMENTO COMITATO OSPITI E FAMILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 17 del 30.09.2008

Revisione 01 approvata con deliberazione del Commissario Straordinario Regionale
n. 16 del 30.06.2015

Revisione 02 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 11 del 28.04.2025



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina e funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli ospiti e/o dei loro familiari ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001.

Art. 1 – Organismo rappresentativo

L'Organismo rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro Familiari, denominato d'ora in avanti semplicemente "Comitato" svolge le attività previste dall'art. 4 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001:

- a) *collaborazione* con l'Istituto per la migliore qualità di erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e gli ospiti;
- b) *promozione* d'iniziative integrative finalizzate a elevare la qualità di vita degli Ospiti;
- c) *partecipazione* alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

La costituzione e il funzionamento del Comitato sono regolati dal presente Regolamento.

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Istituto vigenti.

Art. 2 – Rappresentatività e composizione

Il comitato è composto da 5 (cinque) membri scelti mediante elezione diretta, secondo quanto di seguito stabilito.

I rappresentanti sono così individuati:

- n. 2 (due) familiari per gli Ospiti non autosufficienti accolti presso l'Istituto Bon Bozzolla;
- n. 2 (due) Ospiti non autosufficiente accolti presso l'Istituto Bon Bozzolla;
- n. 1 (uno) Ospite autosufficiente accolto presso Casa Cardani.

E' rappresentativo il comitato che aggreghi almeno il 40% degli ospiti e/o dei loro familiari.

In caso di non raggiungimento del quorum si procede comunque alle elezioni del comitato che rimarrà in carica per un anno.

Art. 3 – Durata comitato

Il Comitato rappresentativo dura in carica tre anni.

L'attività del comitato è svolta gratuitamente.

Ogni componente potrà ricoprire la carica di componente del Comitato al massimo per 2 (due) mandati consecutivi. In caso di dimissioni o decesso dell'ospite il familiare decade dalla carica e subentra, al suo posto, il primo della lista con più voti, garantendo la rappresentatività.

Qualora trascorra un anno dalla scadenza e inattività del Comitato, le elezioni per il nuovo Comitato devono essere convocate a cura dell'Istituto.

Art. 4 – Diritto di voto

È titolare del diritto di voto attivo e passivo l'ospite accolto in via definitiva presso il Centro Servizi ovvero, in alternativa, da uno dei suoi familiari.

- In presenza di più familiari avrà diritto di precedenza il familiare obbligato al pagamento della retta quale garante (ex art. 433 c.c.), in presenza di più garanti il più anziano di età.
- L'ospite privo di familiari potrà delegare al voto persona di propria fiducia.



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

- In caso di controversia sulla titolarità del diritto di voto, è affidato al Direttore dell'Istituto il compito di adottare decisioni motivate, anche in deroga al criterio di cui sopra, a tutela della scelta fiduciaria dell'ospite.
 - Lo status di familiare dovrà essere posseduto alla data di svolgimento delle elezioni ed il nominativo dovrà risultare da apposito elenco predisposto dall'Istituto.
 - I tutori, i curatori o gli amministratori di sostegno dell'ospite possono essere eletti nel comitato. Ogni ospite può avere la rappresentanza di un solo familiare.
- Il voto dell'ospite o del suo familiare sono alternativi, per ciascun ospite potrà quindi essere espresso un solo voto.

Art. 5 - Incompatibilità con gli incarichi

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori pubblici, i dipendenti dell'Istituto Bon Bozzolla, i familiari già presenti in altri Comitati di altri Enti, chiunque sia titolare di funzioni di vigilanza nei confronti dell'ente, chiunque sia stato messo in mora per mancato pagamento delle rette, chiunque abbia una causa pendente con l'Istituto.

Art. 6 – Candidatura

Il Presidente dell'Istituto, con avviso, fissa i termini per la presentazione della candidatura che deve essere fatta in forma scritta entro 15 giorni dalla data di affissione dell'avviso di elezioni. Le candidature saranno rese pubbliche ai votanti ed affisse nei luoghi di voto e inserite nella scheda di voto.

Art. 7 – Elezioni

La data delle elezioni è fissata dal Presidente dell'Istituto.

La data e il luogo delle elezioni verranno pubblicizzati mediante avviso scritto ai singoli assistiti o tutori ed affissi in bacheca.

Il voto deve essere espresso su apposita scheda predisposta dall'Amministrazione e consegnata ai singoli votanti, dopo averne accertata l'identità ed il diritto al voto. Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda. Ogni votante può esprimere una preferenza tra i candidati.

Considerate le particolari caratteristiche degli elettori, per lo svolgimento dell'esercizio di voto potranno essere garantite più giornate ed orari diversificati in modo da assicurare la massima partecipazione.

Durante lo svolgimento delle elezioni l'Istituto garantirà la presenza di personale per assicurare le operazioni di voto.

Per ciascun ospite o familiare è ammessa la consegna di una sola scheda. Le urne per il voto saranno conservate, per tutta la durata delle elezioni, in un luogo che possa essere chiuso a chiave.

Le operazioni di spoglio verranno effettuate al termine delle giornate di votazione e solo se si sarà raggiunto il quorum del 40% tra gli aventi diritto.

Lo spoglio sarà effettuato dal personale incaricato dall'Istituto e alla presenza di quanti ne facciano richiesta.

I risultati delle elezioni saranno immediatamente comunicati agli eletti per gli adempimenti successivi e sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Verranno eletti i due familiari più votati, i due ospiti più votati dell'Istituto Bon Bozzolla e l'ospite più votato di Casa Cardani.

Il familiare più votato verrà nominato Presidente, in caso di sua rinuncia verrà nominato il secondo componente.

Art. 8 Assemblea

Il Comitato individua, in collaborazione con l'Istituto, la sede delle proprie riunioni.

Il Comitato è autonomo e indipendente nella gestione delle riunioni dello stesso; esso deve riunirsi almeno due volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato con le modalità interne concordate con i componenti stessi.

Le sedute sono valide se vi partecipano almeno i 2/3 dei membri. In caso di assenza, la stessa dovrà essere giustificata dal Presidente del Comitato

Dopo 3 assenze ingiustificate il componente decade dall'incarico. Il Presidente provvederà alla notifica all'interessato e alla sostituzione.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, previo accordo, i membri del CdA e la Direzione.

Il Presidente del Comitato redige il verbale della riunione che viene sottoscritto da tutti i membri e ne trasmette copia al Presidente dell'Amministrazione.

Art. 9 – Dimissioni, decadenza e scioglimento

La qualità di componente dell'organismo di rappresentanza si perde per decesso, per l'insorgenza di grave decadimento fisico e/o cognitivo, per dimissioni dalla carica o per dimissione dall'Istituto, per decadenza (assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive dell'organismo).

I familiari degli ospiti decadono in caso di decesso o dimissioni del loro familiare ospite. La decadenza viene pronunciata dalla Direzione al verificarsi delle condizioni di cui sopra. Il componente cessato viene sostituito dal primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato della rappresentanza della quale entra a far parte.

L'organismo di rappresentanza è sciolto automaticamente al venir meno della maggioranza dei suoi componenti (minimo 3 componenti). A seguito dello scioglimento dell'organismo di rappresentanza vengono indette nuove elezioni.

Art. 10 - Compiti del Presidente

I compiti del Presidente del Comitato sono:

1. mantenere rapporti con l'Amministrazione dell'Istituto e i familiari degli ospiti;
2. farsi portavoce presso l'Amministrazione dell'Istituto di eventuali anomalie e/o problematiche relative agli ospiti e/o ai familiari.
3. comunicare eventuale scioglimento anticipato del Comitato.



ISTITUTO BON BOZZOLLA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 11 - Rapporti Comitato/Istituto “Bon Bozzolla”

Sia il Presidente del Comitato che l'Amministrazione dell'Istituto potranno convocare il Comitato, salvi casi urgenti, almeno 10 giorni prima fornendo idonea comunicazione della data, ora, e ordine del giorno.

Art. 12 - Privacy

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Normativa sulla privacy), i componenti del Comitato sono assimilati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'Ente.

Art. 13 – Notifica

Della costituzione dell'organismo rappresentativo nei termini previsti dal Regolamento regionale n. 3 del 10.05.2001 sarà data informazione all'ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

Art. 14 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge statali e regionali in materia.